



AO Brotzu

**REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE AI SENSI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016” E
S.M.I.**



Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	2
Art. 2 - Soggetti interessati	2
Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	2
Art. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	3
Art. - 5 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti.....	3
Art. 6 - Compatibilità e limiti di impiego.....	4
Art. 7 - Formazione professionale e strumentazione	4
Art. 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati	4
Art. 9 - Costituzione del fondo.....	4
Art. 10 - Criteri di ripartizione del fondo	7
Art. 11 - Erogazione delle somme.....	9
Art. 12 - Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato.....	10
Art. 13 - Coefficienti di riduzione.....	10
Art. 14 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo.....	11
Art. 15 - Assicurazioni	12
Art. 16 - Oneri per l'iscrizione all'Albo Professionale	12
Art. 17 - Applicazione.....	12
Art. 18 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.....	12
Art. 19 - Entrata in vigore e abrogazioni	12



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito "Codice".
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo di "incentivo per le funzioni tecniche" di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione da parte dell'A.O. Brotzu di opere pubbliche (lavori, servizi e forniture), qualunque sia la natura del finanziamento (europeo, statale, regionale, proprio, donazioni, ecc.).
3. Al predetto fondo sono destinate apposite risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi, forniture.
4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio (a tempo indeterminato e determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'A.O. Brotzu, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse di questa Azienda stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'A.O. Brotzu nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del Procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi e forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le funzioni/attività necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Le risorse finanziarie di cui al predetto fondo sono modulate sull'importo di ciascuna opera (lavoro, servizio o fornitura), posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le seguenti attività di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) programmazione della spesa per investimenti;
 - c) valutazione preventiva dei progetti per lavori, e/o verifica e validazione dei progetti;



- d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - f) direzione dell'esecuzione (per servizi e forniture);
 - g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità (per servizi e forniture);
 - h) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo delle figure di cui alle precedenti lettere, così come identificati con delibera o determina del dirigente del Servizio competente.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente del Servizio competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle Stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività assegnate ai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Art. - 5 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'A.O. Brotzu dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Quando l'A.O. Brotzu si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra l'A.O. Brotzu e la centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.



5. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente l'A.O. Brotzu provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'A.O. Brotzu fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 7 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, l'A.O. Brotzu:
 - a. promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b. garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'A.O. Brotzu, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 9 - Costituzione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni per le funzioni/attività previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore



S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, I.V.A. esclusa, e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, per interventi finanziati con risorse non vincolate il fondo è destinato:

- a. per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b. per un ammontare pari al 20% alla costituzione del Fondo per l'innovazione per:
 - i. l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ii. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - iii. l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
 - iv. lo svolgimento di attività formative complementari a quelle ricomprese nel piano annuale della formazione aziendale, a favore del personale che svolge le funzioni di cui all'Art. 3 del presente regolamento, negli ambiti delle Gestioni Tecniche, dell'Innovazione Digitale e dei Contratti Pubblici;
 - v. il fondo per l'innovazione, come sopra determinato, viene assegnato ad un apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato a un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento;
 - vi. Il/i dirigente/i per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse del fondo per l'innovazione sono, ciascuno per le parti di competenza, i Direttori della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, della S.C. Acquisti Beni e Servizi, della S.C. Tecnologie Informatiche e della S.S.D. Tecnologie Sanitarie e di altre eventuali strutture/servizi che ricadono nell'applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, per interventi finanziati con risorse vincolate (europee, statali, regionali, donazioni, ecc.) il fondo è destinato:

- a. per un ammontare pari al 100%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

5. Le percentuali, in relazione all'entità dell'opera o lavoro, dei servizi e forniture da realizzare vengono fissate come segue:

- a) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.548.000 per lavori, euro 221.000 per servizi e forniture, euro 750.000 per appalti di servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato 9 del D. Lgs. 56/2017): fondo incentivante: 2,00%, così suddiviso:
 - risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,60%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: 0,40%;



- b) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo superiore alla soglia comunitaria: fondo incentivante: 1,90%, così suddiviso:
- risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,52%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: 0,38%;
6. In considerazione del fatto che, in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (statali, regionali, donazioni, ecc.) a norma dell'art. 113, comma 4, primo periodo, è esclusa la destinazione di parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo all'acquisto dei beni, strumentazioni e tecnologie di cui al medesimo comma, le percentuali, in relazione all'entità dell'opera o lavoro, dei servizi e forniture da realizzare, vengono fissate come segue:
- a) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.548.000 per lavori, euro 221.000 per servizi e forniture, euro 750.000 per appalti di servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato 9 del D. Lgs. 56/2017): fondo incentivante: 2,00%, così suddiviso:
- risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali ed assistenziali): 2,00%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: 0,00%;
- b) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo superiore alla soglia comunitaria: fondo incentivante: 1,90%, così suddiviso:
- risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,90%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: 0,00%.
7. Ai fini del precedente comma si assumono le soglie comunitarie come definite dall'art. 35 del «codice», al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
8. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro o fornitura o servizio.
9. L'ammontare del fondo per l'incentivazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
10. Per gli appalti di forniture e servizi la condizione per l'erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dall'individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP. L'individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP, in coerenza con le indicazioni ANAC di cui alle linee guida n. 3/2017, è disposta dal Direttore del Servizio competente al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
- a. appalto di importo superiore a 500.000 Euro;
 - b. intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
 - c. attività che richiedono una pluralità di competenze;
 - d. attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'A.O. Brotzu, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.



11. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
12. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, al lordo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

Art. 10 - Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. Le risorse finanziarie da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche, confluite nel fondo di cui all'articolo precedente, sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra le figure di cui al seguente comma 3.
3. Il corrispettivo di quanto accantonato deve essere ripartito tra le seguenti figure:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed i suoi collaboratori tecnici ed amministrativi;
 - b) il personale incaricato della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) il personale incaricato della valutazione preventiva dei progetti per lavori, e/o verifica e validazione dei progetti;
 - d) il personale incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) il personale incaricato della direzione lavori nell'ambito dei lavori;
 - f) il personale incaricato della direzione della esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi;
 - g) per i lavori e le opere, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'articolo 102, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per i quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
 - h) per i servizi e le forniture, il personale incaricato della redazione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'articolo 102, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per i quali il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato;
 - i) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico;



- j) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, nonché all'attività di direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione;
 - k) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, nonché all'attività di direzione dell'esecuzione del contratto e alla relativa contabilizzazione nell'ambito di procedure di acquisizione di forniture e servizi.
4. Le restanti risorse di cui all'art. 2, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (statali, regionali, donazioni, ecc.), sono destinate al fondo per l'innovazione di cui all'Art. 9.
 5. Nel caso in cui la stessa attività sia svolta da più persone, sarà compito del RUP formulare al Dirigente del Servizio afferente una proposta di suddivisione della quota della specifica attività spettante al singolo, nel rispetto dell'attività effettivamente svolta.
 6. Nel caso in cui la stessa attività specifica venga svolta da soggetti differenti che subentrano nella competenza, l'incentivo spettante a ciascuno sarà definito dal RUP in funzione dell'avanzamento dell'attività specifica portato avanti da ciascuno.
 7. Qualora, per la particolare natura dell'appalto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la specifica prestazione (o quota di prestazione) resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione (o la riduzione in base alla quota esternalizzata) al personale interno.
 8. LAVORI – Le percentuali di ripartizione del fondo nel caso di appalti di lavori sono quelle indicate nella Tabella 1.
 9. SERVIZI E FORNITURE – Le percentuali di ripartizione del fondo nel caso di appalti di servizi e forniture sono quelle indicate nella Tabella 2.
 10. CONTRATTI MISTI – Nei contratti misti di lavori e servizi e/o forniture, si applica la tabella 1 per la ripartizione degli incentivi relativi alla quotaparte di lavori e la tabella 2 per la ripartizione degli incentivi relativi alla quotaparte di servizi e forniture.
 11. Il Dirigente del Servizio, prima dell'avvio del procedimento, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori. Ulteriori incarichi possono essere conferiti durante il procedimento. Le ripartizioni saranno effettuate alla fine delle prestazioni con successiva determina del Dirigente sulla base delle proposte ricevute dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dal Direttore dell'Esecuzione. Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi.
 12. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare tra il personale che di volta in volta partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.
 13. I compensi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute.
 14. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
 15. Ai sensi della normativa vigente, dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
 16. I "collaboratori" tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.



17. Il RUP, sentito il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione e il Collaudatore, propone al Dirigente del Servizio il riconoscimento di una quota parte dell'attività specifica svolta sulla base della natura della prestazione, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
18. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti tecnici e amministrativi.

Art. 11 - Erogazione delle somme

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di esecuzione del contratto, dei tempi e dei costi previsti, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio cui l'affidamento afferisce sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, attestante l'accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante il Responsabile Unico del Procedimento, i dipendenti incaricati delle attività tecniche previste dal presente regolamento, nonché i loro collaboratori tecnici o amministrativi, per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza. Tale violazione dovrà risultare dalla medesima relazione di cui al comma 1 e dovrà fare seguito a regolare contraddittorio con i dipendenti interessati.
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o nel caso in cui si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, che comunque possano aver comportato aumenti in variante dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo nei limiti di quanto consentito dalla norma. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente del Servizio predispone la relazione di cui al comma 1 prevedendo la decurtazione degli incentivi ai dipendenti coinvolti commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente del Servizio, se si tratta di ritardi o mancanze imputabili a dipendenti incaricati, dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente Regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
7. La liquidazione degli incentivi avviene, di norma, entro trenta giorni dalla trasmissione dell'approvazione della relazione di cui al comma 1.
8. L'approvazione della relazione di cui al comma 1, deve essere redatta e trasmessa al Dirigente competente, entro trenta giorni dalla fine di ciascuna fase procedurale da cui scaturisce il diritto alla corresponsione dell'incentivo, il quale provvederà ad adottare uno specifico atto per la liquidazione del fondo incentivante a favore dei dipendenti.



9. Le fasi procedurali, al termine delle quali il RUP potrà presentare la relazione di cui al precedente comma 1, sono le seguenti:

- a) aggiudicazione definitiva per i lavori, servizi e forniture;
- b) stati di avanzamento nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, dei servizi pluriennali e delle forniture;
- c) collaudo o regolare esecuzione o verifica di conformità nell'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Art. 12 – Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a. incremento di costo dell'opera appaltata per cause derivanti dalle modalità con cui sono state svolte le prestazioni assegnate;
 - b. incremento dei tempi di esecuzione per cause derivanti dalle modalità con cui sono state svolte le prestazioni assegnate;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 11, sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - [(I_t/t) * r + (I_t/K) * \Delta k]$$

dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 13 - Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno dell'A.O. Brotzu, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti



dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'A.O. Brotzu o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9, incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Art. 14 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il dirigente del Servizio competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, su proposta del Responsabile del Procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono.
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto o atto equivalente, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il Responsabile del Procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con la liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il Responsabile del Procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;



- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Art. 15 - Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati nel quadro economico del progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dall'A.O. Brotzu.

Art. 16 – Oneri per l'iscrizione all'Albo Professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'A.O. Brotzu provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e dei collaudatori statici e tecnico/amministrativi dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Art. 17 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui all'art. 92 del D. Lgs 163/2006 e al regolamento AOB approvato con delibera n. 209 del 01.02.2008.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla L. 114/2014. In tale periodo sono esclusi dall'incentivazione i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.
4. Gli incentivi complessivamente da corrispondere nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
5. Dopo l'introduzione della Legge di Bilancio 2018 approvata con L. n. 205 del 29.12.2017 e la pronuncia del 10.04.2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, gli incentivi risultano esterni al fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti.

Art. 19 - Entrata in vigore e abrogazioni



S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua adozione con delibera del Direttore Generale (o del Commissario Straordinario).
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con Deliberazione n. 209 del 01.02.2008 "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del D. Lgs n. 163 del 2006", fatto salvo quanto previsto all'articolo 18.



AO Brotzu

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE PER APPALTI DI LAVORI

FUNZIONE AFFIDATA		FASE				
		PROGRAMMAZIONE	VERIFICA	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	TOTALE
		3%	8%	27%	62%	100%
RUP e Supporto	Responsabile del Procedimento	2%	3%	15%	10%	30%
	Supporto amministrativo*			10%	2%	12%
	Supporto Tecnico*	1%		2%	7%	10%
Verifica progettazione	Verificatore**		3%			3%
	Collaboratori Tecnici alla verifica**		2%			2%
Direzione Lavori	Direttore dei Lavori				20%	20%
	Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere***				10%	10%
	CSE				8%	8%
Collaudatore/Certificatore Regolare Esecuzione****					5%	5%
* Se l'attività è eseguita direttamente dal RUP (ovvero in assenza di nomina del supporto), questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP						
** Se la verifica è eseguita direttamente dal RUP, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP						
*** In assenza di Direttori Operativi e/o di Ispettori di Cantiere, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori. In presenza di due o più figure, la quota di incentivo verrà ripartita dal Dirigente con riferimento all'importo delle opere specialistiche dirette.						
**** Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori.						



TABELLA 2 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

FUNZIONE AFFIDATA		FASE			
		PROGRAMMAZIONE	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	TOTALE
		5%	35%	60%	100%
RUP e Supporto	Responsabile del Procedimento	3%	15%	12%	30%
	Supporto amministrativo*		10%	2%	12%
	Supporto Tecnico*	2%	10%	3%	15%
Direzione Esecuzione	Direttore dell'Esecuzione			25%	25%
	Assistenti con funzioni di Direttore Operativo**			13%	13%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione***				5%	5%
* Se l'attività è eseguita direttamente dal RUP (ovvero in assenza di nomina del supporto), questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP					
** In assenza di Assistenti con funzioni di Direttore Operativo, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dell'Esecuzione. In presenza di due o più figure, la quota di incentivo verrà ripartita dal Dirigente con riferimento all'importo del servizio o della fornitura diretto.					
*** Nel caso in cui, in luogo del certificato di verifica di conformità, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP.					